

viste dall'art.3 della legge 21 maggio 1940 n.657, giusta l'art.2 del predetto R.D. il capitale versato all'Istituto per il credito navale, verrà rimborsato dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) agli enti partecipanti al disciolto Istituto, a partire dal 30 settembre 1940.

Le riserve, statutaria e speciale, risultanti dalla situazione dell'Istituto per il credito navale al 30 giugno 1940, resteranno vincolate presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) per essere ripartite, pro-quota, fra i titolari delle quote del capitale dell'Istituto per il credito navale quando risulteranno adempiuti tutti gli obblighi dell'Istituto disciolto. Per il tempo in cui dette riserve resteranno vincolate presso l'I.M.I., detto ente conteggerà su di esse l'interesse del 5% annuo, che andrà in aumento delle riserve medesime.

Dalla situazione del disciolto Istituto per il credito navale, al 30 giugno 1940, già approvata dall'Istituto, risulta che le riserve, a tale data, ascendono a L.33.188.579,15 e che inoltre è da distribuire al capitale versato un dividendo del 5%, rapportato ad anno.

Il sen.Bevione, nella sua qualità di Vice presidente del disciolto Istituto di credito navale, con lettera del 31 marzo c.a., ha informato che l'Istituto mobiliare italiano ha dichiarato di essere disposto a corrispondere ai partecipanti, sul capitale versato che dovrà essere restituito, gli interessi nella misura del 5%, dal 1° luglio 1940 alla data del versamento.

Lo stesso I.M.I. nel prendere tale deliberazione, ha deciso di proporre agli Enti partecipanti di accettare, in rimborso della quota di capitale rispettivamente versata, anzichè denaro, obbligazioni I/M.I. 5%, 7^a emissione, scadenza 1° ottobre 1953, al prezzo di L.961 più interessi, cioè al minor prezzo praticato dall'I.M.I.

